

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI ROMALLO E CAGNO'
PER LA COSTITUZIONE DI UN UNICO SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE

ART. 1 - I comuni di Romallo e Cagno, ricompresi nel territorio della Provincia di Trento e rientranti entrambi nella classe IV ai fini dell'attribuzione del segretario Comunale, con la presente convenzione stabiliscono di servirsi dell'opera di un solo Segretario, anche ai fini di ottenere un significativo risparmio della relativa spesa a beneficio dei comuni medesimi;

ART. 2 - L'accordo avrà la durata di dieci anni dalla data di sottoscrizione della convenzione e si intenderà rinnovato per uguali periodi. Potrà essere sciolto in qualunque momento o per coincidente volontà dei Comuni convenzionati o anche a richiesta di uno solo di essi che ne faccia istanza con apposita deliberazione consiliare da assumersi almeno entro il 30 giugno; in tal caso lo scioglimento decorrerà dal 1° gennaio dell'anno successivo. Al momento dello scioglimento della convenzione al Segretario titolare della convenzione verrà concessa la facoltà di optare per la titolarità dell'uno o dell'altro dei comuni già riuniti in convenzione.

ART. 3 - Il Comune di Romallo provvederà al pagamento degli assegni stipendiali al Segretario, curerà il pagamento dei contributi alla cassa di previdenza degli impiegati degli enti locali, agli altri istituti ed enti assistenziali o previdenziali pre-

viati per legge, stanziando i fondi necessari nel proprio bilancio. Nella parte attiva del bilancio stesso verranno stanziati le presumibili somme che detto comune prevede di riscuotere a titolo di contributo dall'altro Comune convenzionato che verserà trimestralmente la quota a proprio carico preventiva, mentre il conguaglio a saldo della spesa complessiva dovrà essere eseguito entro il gennaio successivo.

ART. 4 - Al Segretario comunale, a compensazione del maggiore lavoro, spetterà un'indennità aggiuntiva mensile pari al 25% dello stipendio in godimento e da determinarsi sulla base degli accordi sindacali di cui all'art. 3 della legge 4/93.

ART. 5 - Al segretario comunale, spetterà il rimborso delle spese di viaggio regolarmente documentate per recarsi da uno all'altro dei comuni convenzionati per l'esercizio delle funzioni in base ai costi chilometrici calcolati sulla media mensile dei costi del carburante alla pompa. Tale spesa sarà a carico di entrambi gli enti e ripartita a fine anno.

ART. 6 - Le spese per prestazioni di lavoro straordinario, nei limiti globali previsti dalle vigenti disposizioni di legge, e per le missioni e trasferte svolte dal Segretario, saranno esclusivamente a carico del Comune presso il quale o nell'interesse del quale tali prestazioni vengono effettuate.

ART. 7 - Il Comune di Romallo provvederà annualmente al riparto delle spese derivanti dalla presente convenzione nella seguente misura:

- 60% a carico del Comune di Romallo,
- 40% a carico del Comune di Cagnò.

ART. 8 - Il segretario comunale è obbligato a prestare servizio settimanale, nel rispetto della seguente articolazione lavora-

tiva:

- n. 20 ore nel Comune di Romallo,

- n. 16 ore nel Comune di Cagnò,

nei giorni concordati tra i rispettivi sindaci ed il predetto funzionario.

ART. 9 - Ai sensi degli statuti dei Comuni convenzionati spetterà alle giunte comunali esprimere pareri sulle posizioni del Segretario. Spetterà ai Sindaci dei comuni convenzionati esprimere valutazioni sull'attività svolta dal Segretario Comunale.

ART. 10 - Le forme di consultazione tra gli enti convenzionati sono costituite da incontri periodici tra i rispettivi sindaci che opereranno in accordo con il Segretario comunale al fine di garantire il miglior funzionamento del servizio di segreteria.

IL SINDACO DI ROMALLO

BERTOLDI Gian Andrea

IL SINDACO DI CAGNO'

PRETI Donato